

tempo quelle su cui non cadeva veruna contestazione.

Attualmente per la massima parte solo più rimangono le annualità minime, nonchè tutte quelle che nella prima relazione del 1879 erano designate dall'onorevole ministro delle finanze come annualità quasi affatto inesigibili o soltanto esigibili con molti stenti, non solo per la loro tenuità, ma ancora perchè molte di esse erano contestate e difficili a farsi valere in giudizio perchè fondate su titoli ignorati o perduti.

Insomma ciò che resta da riscattare è ben si può dire soltanto la parte più onerosa e deteriorata dell'asse livellare.

Ogni più lunga proroga danneggerà certamente l'amministrazione in doppio modo, sia perchè ritarderà sempre più quella liquidazione che la legge volle affrettare, sia perchè renderà sempre più difficile e più rovinosa la cessione delle annualità e prestazioni non riscattate a termini dell'articolo 10 della legge.

Ma evidentemente non aumenterà di gran lunga gli svincoli e le affrancazioni, che non potranno più avvenire su larga scala perchè allo stato della composizione del patrimonio livellare manca l'interesse ad affrancare anche alle larghe condizioni della legge 29 gennaio 1880 riguardo alle prestazioni che non si pagano e si contestano e si ravvisano non dovute.

Ecco perchè, volendo la Commissione rispettare e far conseguire una buona volta lo scopo della legge del 1880, fu concorde nel non aderire ad una proroga maggiore di quella proposta dal Governo.

Del resto, l'onorevole ministro delle finanze, meglio della Commissione, può conoscere gl'inconvenienti che si produrrebbero protraendo maggiormente una simile condizione di cose.

Veda egli e dica se si possa, di fronte a questi inconvenienti, consentire alla proroga di due anni.

La Commissione, per sua parte: non può certamente accettare questa proroga, ma si rimetterà sempre naturalmente alle dichiarazioni che farà l'onorevole ministro delle finanze.

Magliani, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Magliani, ministro delle finanze. Il Ministero mantiene la sua proposta di limitare la proroga ad un solo anno.

Non intendo ripetere le cose già dette dall'onorevole relatore della Commissione; mi limito

quindi a pregare l'onorevole Calvi di non insistere nella sua domanda.

Si tratta di una legge la quale è stata prorogata dal 1880 fino ad oggi; una ulteriore proroga equivarrebbe ad esautorarla completamente. Se, nonostante quest'ultima definitiva proroga, gli affrancamenti non saranno compiuti, ciò vorrà dire che altri provvedimenti occorrono, e che le proroghe non sono state e non sarebbero più efficaci; ed in tal caso il Governo si affrettarebbe a proporre i provvedimenti opportuni.

Per queste considerazioni io spero che l'onorevole Calvi non insisterà nella sua istanza.

Calvi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Calvi. Di fronte alle spiegazioni date dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore della Commissione, non insisto nelle ragioni da me esposte, che involgevano non una proposta, ma unicamente una osservazione, che io sottoponeva al giudizio del ministro e della Camera.

Presidente. Adunque l'onorevole Calvi non propone alcun emendamento; se non ci sono altre osservazioni, pongo quindi a partito l'articolo unico di legge che rileggo:

“ La facoltà di affrancare, secondo le norme della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, i canoni, censi, livelli ed altre annue prestazioni in confronto del Demanio dello Stato, del Fondo pel culto e della azienda dell'Asse ecclesiastico di Roma è prorogata fino al 1° gennaio 1889.

“ Fino a quando però non sia seguita l'aggiudicazione per la cessione o la vendita di dette rendite o prestazioni, i debitori di esse potranno domandarne l'affrancazione secondo le norme e coi privilegi di tassa e l'esenzione da emolumenti stabiliti dalla precitata legge 20 gennaio 1880. ”

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Approvazione del disegno di legge: Proroga dei termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

Presidente. Segue ora nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane.

L'onorevole ministro delle finanze accetta l'ar-